



Determinazione del Sindaco

N. 05	del Registro	Data 01,05,2013
-------	--------------	-----------------

OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto dalla sig.ra Mannarà Giuseppina.

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore _____//_____, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

Premette che, con nota numero R.G. n. 05/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 14.01.2013 al n° 854, l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 18.02.2013, relativo al ricorso ex art. 204 bis C. di S. e art. 5 D,lgs. n. 150/11, depositato in data 10.01.2013, da parte della Sig.ra Mannara' Giuseppina, rappresentato e difeso dall'avv. Rosso Riccardo, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n.63 bolletta n. 1258 del 10.12.2012, per violazione dell'art. 145 cc. 2 e 10 del vigente CDS, accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiume d'Italia/via Cimabue, emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale con lesioni verificatosi in data 06.12.2012, sostenendo che:

- **Mancata indicazione nel verbale dell'autorità dove proporre ricorso;**
- **mancata indicazione della località dove è stata rilevata l'infrazione;**
- **violazione dell'art. 383 del regolamento di esecuzione del CDS ;**
- **mancata indicazione degli elementi che hanno impedito al personale operante la contestazione immediata;**
- **mancata dichiarazione di conformità del verbale all'originale;**
- **valenza del l'art. 145;**
- **insussistenza della violazione dell'infrazione contestata;**

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro, il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto,

Tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella comparsa di risposta di cui in allegato "A".

Visti gli artt. 50 e 107 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 82 C.P.C.;

PROPONE

Costituirsì in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell'art. 82 del vigente C.P.C.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il proponente
Dr. Salvatore Domanti

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l.r. 26 agosto 1992 n. 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1/09/193 n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge n. 142 del 08/06/1990, come recepita dalla L.R. n. 48 del 11/12/1991;

Vista L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008;

Vista la proposta del Capo settore della Polizia Municipale

DETERMINA

Costituirsi in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dalla sig.ra Mannarà Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosso Riccardo, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n.63 bolletta n. 1258 del 10.12.2012, per violazione dell'art. 145 cc. 2 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non dava precedenza a veicolo proveniente da destra), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiume d'Italia/via Cimabue, emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale con lesioni verificatosi in data 06.12.2012, (udienza di prima comparizione il 18/02/2013).

Delegare la rappresentanza e la difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., al Comandante della Polizia Municipale o a suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presente atto.

Il Sindaco
Bonfanti Rosario

Di PALMA DIMONTECHIARO**COMPARSA DI RISPOSTA**

Per il Comune di Palma di Montechiaro codice fiscale n. 81000070847 in persona del suo legale rappresentante Bonfanti Rosario in qualità di sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro, nella Casa Comunale, sita in via Fiorentino n. 89, rappresentato e difeso dal dr. Domanti Salvatore giusta determina n. _____ del - il quale comunica di ricevere le notifiche all'indirizzo di posta certificata protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it o a mezzo fax n. 0922.969538

Nel giudizio di opposizione promosso da

Mannara' Giuseppina, nata ad Agrigento, il 05.03.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Rosso Riccardo ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Papa Giovanni XXIII n. 1, presso lo studio di quest'ultimo.

FATTO

Con ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro, la comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S., bollettario n. 63 bolletta n. 1258 del 10.12.2012, per violazione dell'art. 145 cc. 2 e 10 del vigente C.d.S., (approssimandosi all'intersezione non dava precedenza a veicolo proveniente da destra), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiume d'Italia/via Cimabue ed emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale con lesioni verificatosi in data 06.12.2012, sostenendo:

- 1. Mancata indicazione dell'autorità dove proporre ricorso;**
- 2. mancata indicazione della località dove è stata rilevata l'infrazione;**
- 3. violazione dell'art. 383 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (Mancata indicazione del senso di marcia dell'autovettura contravvenzionata e mancanza dello schizzo planimetrico del sinistro quale sostegno probatorio al verbale redatto, per permettere al ricorrente di esercitare il diritto di difesa)**
- 4. mancata indicazione degli elementi che hanno impedito al personale operante la contestazione immediata;**
- 5. mancata dichiarazione di conformità del verbale all'originale;**
- 6. valenza del l'art. 145 CDS;**
- 7. insussistenza della violazione dell'infrazione contestata, poiché il ciclomotore proveniente da destra è rovinato autonomamente.**

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

In merito **“alla mancata indicazione dell'autorità dove proporre ricorso e mancata indicazione della località dove è stata rilevata l'infrazione”**, si precisa che quanto affermato dall'odierna ricorrente non risponde al vero, essendo specificato nel verbale sia la località dove l'infrazione è stata rilevata (Via Fiume d'Italia/via Cimabue) senza indicazione di numero civico poiché trattasi di un'area della sede stradale ben definita e ben individuabile, sia le autorità alle quali proporre ricorso (Giudice di Pace di Palma di Montechiaro o in alternativa Prefetto di Agrigento);

In merito alla **“violazione dell'art. 383 del regolamento di esecuzione del CDS (Mancata indicazione del senso di marcia dell'autovettura contravvenzionata e mancanza dello schizzo planimetrico del sinistro quale sostegno probatorio al verbale redatto, per permettere al ricorrente di esercitare il diritto di difesa)”**, si precisa che nel verbale notificato all'odierna ricorrente sono indicati tutti gli elementi essenziale del verbale così come previsto dall'art. 383 del regolamento d'esecuzione del vigente C.d. S. (doc.1), garantendo al trasgressore di esercitare il diritto di difesa; gli altri atti che a dire dal ricorrente dovrebbe essere allegati al verbale di infrazione notificato alla parte non trovano un supporto giuridico; infatti nessuna norma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 né di altra legge prescrive di allegare atti ad un verbale di infrazione al C. d. S. Inoltre va precisato che l'infrazione oggi contestata è emersa dopo un'attenta analisi dei dati raccolti dal personale operante che ha rilevato il sinistro stradale verificatosi in data 06.12.2012, nel tardo pomeriggio; pertanto, il verbale che questa Polizia Municipale ha redatto non è frutto di deduzione personali, ma è la risultante di elementi validi ai fini probatori.

In merito alla **“mancata indicazione degli elementi che hanno impedito al personale operante la contestazione immediata”**, si precisa che quanto affermato dalla comparente non risponde a vero: innanzitutto nel verbale notificato alla parte è specificato il motivo per cui non si è proceduto alla contestazione immediata “infrazione emersa dopo analisi del sinistro stradale verificatosi in data 06.12.2012”; pertanto, la mancata contestazione immediata dell'infrazione non è dovuta ad una negligenza del personale operante ma dal fatto che il personale intervenuto ha dovuto raccogliere tutti gli elementi utili per poter ricostruire la dinamica del sinistro; inoltre, la notifica del verbale in data successiva alla data in cui si è verificata l'infrazione è legittimata dal comma 1 ter dell'art. 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (doc.2). Infatti, nel caso di sinistri stradali, il personale operante, stante la complessa attività di ricostruzione, che deve tenere conto di numerosi elementi che vengono raccolti e ricordati dal personale operante (rilievi tecnico-planimetrici, rilievi fotografici, dichiarazione delle parti raccolte nell'immediatezza dei fatti ecc.). Si tratta, nel caso de quo, di una impossibilità concreta e non dovuta ad una scelta del personale operante, il quale non avrebbe avuto alcun interesse o motivo diverso da quello messo a verbale per non procedere alla contestazione immediata.

In merito alla **“mancata dichiarazione di conformità del verbale all'originale”**, si precisa che il verbale consegnato all'odierna ricorrente è una delle quattro copie che vengono redatte dal personale operante; tale verbale, conforme al modello VI.1, allegato al regolamento di attuazione del vigente C.d.S. può assumere la funzione di preavviso, avverso al quale non è possibile proporre ricorso, o la funzione di verbale, quando viene completato in ogni sua parte, quali le generalità del proprietario del veicolo, le generalità del trasgressore, la violazione contestata ecc.; l'atto così completato si perfeziona con la notifica dello stesso al trasgressore e/o proprietario che può essere

successiva alla data di accertamento della violazione, senza contrastare in questo modo con le vigenti disposizioni del C.d.S.

In merito alla “**valenza del lart. 145 C.d.S.**”, si precisa che nell’ambito delle violazioni amministrative non vale il principio della gradazione della colpa, ma l’elemento di esclusione dalla responsabilità deve essere totale, inserendosi come un quid imponderabile nell’azione dell’agente, il quale non ha così alcuna possibilità di incidere nel determinarsi dell’evento (vis cui resisti non potest). Ciò non sussiste nel caso de quo, ove la violazione è ascritta alla ricorrente in virtù di un suo comportamento, quantomeno omissivo e colposo, per inosservanza della prescrizione contenuta nell’articolo 145 c. 2 e 10 del C.d.S., quale è l’obbligo di dare precedenza a chi proviene da destra quando due veicoli stanno per impegnare un’intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano per intersecarsi; si veda l’allegata planimetria e i referti fotografici (doc. 3), dove chiaramente si evince che la ricorrente in transito per la via Cimabue, approssimandosi all’intersezione con via Fiume d’Italia (intersezione non regolamentata da segnaletica stradale e dove pertanto vige l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra) non dava precedenza al ciclomotore in transito per la via Cimabue, proveniente dalla sua destra.

In merito alla “**insussistenza della violazione dell’infrazione contestata, poiché il ciclomotore proveniente da destra è rovinato autonomamente**”, si precisa che la dinamica del sinistro stradale è stata ricostruita dal personale operante, e risulta che l’urto si è concretizzato tra il copriruota anteriore destro dell’autoveicolo condotto dall’odierna ricorrente e la parte frontale del ciclomotore, come si evince dai predetti reperti fotografici.

Pertanto, il ricorso proposto si appalesa infondato in fatto e in diritto.

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

respingere l’opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell’articolo 204-**bis** del d.lgs. n. 285/92 e dell’articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 28.01.2013

Il Comandante della P.M.
Dr. Domanti Salvatore

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

f.to _____